

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2462)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4034)*

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

**col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**col Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

**col Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(CORBELLINI)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTINELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 gennaio 1963*

**Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate  
per l'esercizio finanziario 1962-63**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1570, nonché dell'istituzione lirica concertistica: « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 — in luogo dei contributi previsti dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, numero 538, e successive disposizioni — un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

**Art. 2.**

Alla ripartizione del contributo fra gli enti indicati all'articolo 1 provvede il Ministro del

turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Ciascun ente iscriverà l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione, in apposito capitolo denominato « contributo dello Stato ».

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si farà fronte:

per lire 2 miliardi 350 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo corrispondente a quello n. 58 dell'esercizio 1961-62;

per lire 650 milioni mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso;

per lire 2 miliardi dall'entrata di pari importo, derivante da un canone straordinario da corrispondersi dalla società R.A.I.-Radio televisione italiana sui proventi effettivi lordi dell'esercizio 1962 della Società medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.